

Le modifiche agli artt. 270-*quater* e *quinqües* del codice penale per il contrasto al terrorismo

Un esame degli spazi applicativi delle nuove fattispecie introdotte dal D.L. 7/2015

*Amendments to Article 270-*quater* and *quinqües* of the Italian Penal Code in the Fight Against*

An Essay on the Application of New Criminal Law Provisions Introduced by Legislative Decree 7/2015

ANDREA PRESOTTO

Dottore di ricerca in Diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa

ARTICOLO 270-*QUATER*, ARTICOLO 270-*QUINQUIES*,
TERRORISMO, PREVENZIONE, AUTOADDESTRAMENTO,
ARRUOLAMENTO

ARTICLE 270-*QUARTER*, ARTICLE 270-*QUINQUIES*,
TERRORISM, PREVENTION, SELF-TRAINING,
RECRUITMENT

ABSTRACT

Il D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 introduce nel nostro ordinamento due nuove fattispecie di contrasto al Terrorismo: la punibilità dell'arruolato (art. 270-*quater*, secondo comma, c.p.) e l'auto-addestramento (art. 270-*quinqües*, secondo periodo, c.p.). Le nuove previsioni non rispondono a reali esigenze di diritto sostanziale: indeterminatezza delle fattispecie e sovrapposizione con altre sono i tratti salienti di questo intervento legislativo. La vera ragione del loro inserimento può forse essere ricercata nel fornire maggiori strumenti, in fase di indagini preliminari, all'Autorità Giudiziaria per la prevenzione dei fenomeni di Terrorismo.

Legislative Decree No. 7 dated 18 February 2015 modified the Italian Penal Code by introducing two new criminal law provisions, which punish recruits (Article 270-*quater*, second paragraph) and those persons who train themselves for the purpose of committing acts of terrorism (Article 270-*quinqües*, second sentence). Lack of clarity and overlap with other criminal law provisions are two of the main features of the above-mentioned Legislative Decree 7/2015. Perhaps, the true reason for this measure is to provide greater tools to the police in order to prevent terrorism and allow the judicial authorities to obtain evidence.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. Le ragioni politico - criminali. – 3. Le modifiche all'art. 270-*quater* c.p. – 4. La nuova fattispecie di auto-addestramento. – 5. Conclusioni.

1.

Introduzione.

Il presente contributo si prefigge di esaminare l'impatto sulla normativa esistente in materia di repressione del terrorismo determinato dall'inserimento delle nuove fattispecie incriminatrici introdotte dal Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 aprile 2015, n. 43¹.

Più precisamente, si tratta delle modifiche agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* c.p. operate, rispettivamente, dall'art. 1, co. 1 e art. 1 co. 3 del D.L. 7/2015.

L'esame delle due fattispecie è particolarmente interessante in quanto, a parere di chi scrive, il loro inserimento nel Codice Penale risponde, al di là della ragione di carattere formale del rispetto degli obblighi di incriminazione provenienti da fonti di matrice internazionale, a esigenze di carattere processuale anziché sostanziale: fornire alle autorità inquirenti e di polizia maggiori strumenti per poter agevolmente effettuare indagini e prevenire la commissione di reati legati al terrorismo di matrice islamica.

Si procederà, pertanto, all'esame degli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* c.p., che puniscono rispettivamente l'arruolamento e l'addestramento con finalità di terrorismo², così come modificati dal Legislatore nel 2015, per valutare la loro reale portata innovativa sul tessuto normativo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice Penale, spazio particolarmente fecondo di fattispecie incriminatrici.

2.

Le ragioni politico-criminali.

Il terrorismo di matrice islamica che ha colpito nell'ultimo biennio con estrema violenza le capitali del nostro Continente (Parigi, Bruxelles, Nizza e, in ultimo, Berlino e Istanbul) si caratterizza per avere una struttura, per così dire, "molecolare"³.

Negli Anni Settanta gli attori sulla scena erano gruppi terroristi (su tutti, Brigate Rosse, Prima Linea e Ordine Nuovo) dotati di un'organizzazione gerarchica, in cui netta era la distinzione tra il gruppo dirigente, che definiva la strategia e gli obiettivi, e i reparti armati diffusi sul territorio, che avevano un ruolo esecutivo. Laddove sorgevano contrasti nella strategia del gruppo, o essi venivano sanati oppure la conseguenza era il frazionamento dell'organizzazione.

Negli Anni Duemila, il terrorismo di matrice islamica, nella forma degli attentati compiuti da Al-Qaida a New York, Londra e Madrid, mantiene la struttura piramidale, seppur meno rigida e più informale.

Questa trasformazione si definisce compiutamente con la nuova versione di terrorismo di matrice islamica che ha colpito negli ultimi anni: gli attentati vengono compiuti da singoli individui, spesso immigrati di seconda generazione, i quali, dopo un viaggio in Siria o dopo essere entrati in contatto con ambienti radicali in carcere, si radicalizzano a loro volta e, quasi autonomamente, organizzano attentati terroristici. Il coordinamento centrale è praticamente assente; le cellule terroristiche nascono e agiscono, per così dire, per "gemmazione".

In questo siffatto scenario, l'impiego, soprattutto in fase di indagini preliminari, dei consueti strumenti del Diritto Penale, in particolar modo dell'associazione a delinquere con finalità di terrorismo (art. 270-*bis* c.p.) appare poco efficace, in quanto i suoi elementi strutturali (la pluralità di compartecipi, l'esistenza di una struttura organizzativa e l'apporto fornito da ciascuno dei compartecipi per la realizzazione del piano criminoso) o sono difficilmente defi-

¹ Un esame più approfondito del presente contributo è fornito da A. VARVARESSOS, *Commento al d.l. 7/2015, art. 1*, in *LP*, 15.1.2016.

² A loro volta inseriti nel Codice Penale dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni in L. 31 luglio 2005, n. 155.

³ Per un'analisi più dettagliata delle organizzazioni terroristiche, cfr. F. FASANI, *Premesse ad uno studio sulle strutture del terrorismo islamico e sulle categorie del reato associativo*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2011, 1674 ss.; G. INSOLERA, *Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2004, 1328 ss.; A. SPATARO, *Le forme attuali di manifestazione del terrorismo nella esperienza giudiziaria: implicazioni etniche, religiose e tutela dei diritti umani*, in *Terrorismo internazionale e diritto penale*, a cura di C. DE MAGLIE e S. SEMINARA, Padova 2007, 172 ss.

niti o sono del tutto assenti.

E' per tale ragione che, approfittando della spinta emotiva suscitata dall'attentato al giornale satirico di Parigi "Charlie Hebdo", l'Italia ha finalmente recepito la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2178 del 24 settembre 2014.

Questa Risoluzione⁴, vincolante per tutti gli Stati membri in quanto adottata, dopo aver affermato che il terrorismo rappresenta una delle più micidiali minacce alla pace e sicurezza internazionale⁵, dispone l'incriminazione, all'art. 6, di una serie di condotte preparatorie alla commissione di attentati terroristici⁶ quali il reclutamento, l'addestramento, il trasporto, il finanziamento o la fornitura di equipaggiamento a soggetti che si spostano verso Stati diversi da quelli di propria nazionalità, mossi dal fine di commettere, organizzare o partecipare ad atti di terrorismo.

L'art. 6 della Risoluzione ha quindi funto da modello al Legislatore italiano per effettuare le modifiche alle fattispecie incriminatrici del Codice Penale operate dal D.L. 7/2015⁷.

3. Le modifiche all'art. 270-*quater* c.p.

La modifica operata sull'art. 270-*quater* c.p. consiste nell'inserimento di un secondo comma incriminante la condotta di chi "fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis* c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la reclusione da cinque a otto anni".

La modifica, pertanto, ha inteso punire, seppur con pena più bassa, anche il soggetto arruolato, creando una fattispecie autonoma di reato.

L'aspetto più importante su cui l'interprete deve soffermare la propria attenzione è costituito dalle due clausole di riserva, che non consentono l'applicazione dell'art. 270-*quater*, co. 2 c.p. nei casi di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-*bis* c.p.) o di arruolamento con finalità di terrorismo, fattispecie quest'ultima punita dall'art. 270-*quinquies* c.p.

Lo spazio applicativo del nuovo art. 270-*quater*, co. 2 c.p. è, dunque, ritagliato in negativo rispetto a quello della realtà associativa: laddove vi sia un'associazione criminosa, si applicherà l'art. 270-*bis* c.p. mentre, al contrario, in presenza di meri contatti tra individui, slegati da qualunque forma associativa, si applicherà la nuova fattispecie di arruolamento.

Già da queste prime note si possono evidenziare le perplessità circa i reali spazi applicativi che la fattispecie avrà⁸.

L'arruolato è, nelle intenzioni del Legislatore del 2015, qualcosa di meno di un partecipe. In una scala di crescita intensità, l'arruolato si collocherà in un gradino immediatamente inferiore a quello del partecipe all'associazione di cui all'art. 270-*bis* c.p., che ne rappresenta per così dire il limite superiore, e immediatamente superiore a quello occupato da altre figure quali l'istigatore o il simpatizzante per le idee propuginate dall'associazione, che costituiscono il limite inferiore.

⁴ [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178\(2014\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178(2014))

⁵ "Reaffirming that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed, and remaining determined to contribute further to enhancing the effectiveness of the overall effort to fight this scourge on a global level".

⁶ "Recalls its decision, in resolution 1373 (2001), that all Member States shall ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice, and decides that all States shall ensure that their domestic laws and regulations establish serious criminal offenses sufficient to provide the ability to prosecute and to penalize in a manner duly reflecting the seriousness of the offense:

(a) their nationals who travel or attempt to travel to a State other than their States of residence or nationality, and other individuals who travel or attempt to travel from their territories to a State other than their States of residence or nationality, for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts, or the providing or receiving of terrorist training;

(b) the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to finance the travel of individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training; and,

(c) the wilful organization, or other facilitation, including acts of recruitment, by their nationals or in their territories, of the travel of individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training".

⁷ Il testo ha operato anche altre modifiche al Codice Penale che però non saranno esaminate: ha inserito l'art. 270-*quater*.1, punendo l'organizzazione di viaggi con finalità di terrorismo, e ha modificato gli artt. 302 e 414 c.p., incriminando anche le forme di cospirazione o di istigazione compiute con strumenti telematici o informatici, e 497-*bis* c.p., prevedendo un'ipotesi aggravata di fabbricazione di documenti personali falsi.

⁸ Sul punto A. VARVARESSOS, *op. cit.*, p. 6.

Ciò premesso, proseguiamo nell'indagine sull'esame dei reali spazi applicativi del nuovo art. 270-*quater*, comma 2 c.p., cominciando dal limite superiore.

Di primo acchito, quando si affronta il tema dell'arruolamento, il convitato di pietra è rappresentato proprio da una realtà associativa già esistente, o in costruzione, che abbisogna di uomini per perseguire i propri obiettivi.

L'arruolatore viene immaginato come un soggetto già intraneo all'associazione mentre l'arruolato un soggetto desideroso di farvi parte.

Il tema dell'arruolamento, pertanto, richiama inevitabilmente a sé il concetto di associazione. Ebbene, come si fa a ritagliare uno spazio di applicazione per una fattispecie, la cui condotta implicitamente richiama all'associazione, ma che ha una clausola di riserva che ne esclude l'applicazione in presenza di ipotesi associative?

Occorre, allora, effettuare uno sforzo ermeneutico sul concetto di arruolamento e verificare se esso trovi un'applicazione anche in ipotesi differenti a quello associativo.

Nel Codice Penale il termine arruolamento si rinviene soltanto in un'altra fattispecie, l'art. 244 c.p., rubricato "*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di una guerra*", che punisce, tra le altre, la condotta di "*chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero*".

Emerge in modo lampante come il concetto di arruolamento rinvii all'esistenza di un consesso organizzato, in questo caso addirittura di un'organizzazione militare, in cui inquadrare l'arruolato.

La Corte di Cassazione⁹, sollecitata sulla questione con riferimento alla condotta dell'arruolatore, ha ritenuto, da un lato, che l'inquadramento in un'organizzazione militare rappresenti soltanto una delle possibili forme di manifestazione dell'arruolamento, non esaurendole tutte; dall'altro lato, che per arruolamento non si possa intendere una qualsiasi attività di reclutamento volta al reperimento di uomini per il soddisfacimento delle esigenze dell'associazione terroristica.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha posto una distinzione tra "arruolamento" e "reclutamento", in base alla quale soltanto le condotte riconducibili al primo gruppo sarebbero sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 270-*quater* c.p..

In altri termini, l'arruolamento sarebbe equiparabile alla nozione di ingaggio "*intesa come raggiungimento di un "serio accordo" tra soggetto che propone (il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce*".

La distinzione si basa su tre elementi:

a) la differenza obiettiva tra i concetti di reclutamento e arruolamento è presente nella legislazione italiana in virtù dell'avvenuta ratifica, con legge n. 210 del 12 maggio 1995, della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989. Detta convenzione internazionale mira a reprimere il fenomeno dell'ingaggio, in formazioni militari o paramilitari, caratterizzato non già da adesione ideologica a scopi latamente politici o religiosi quanto dal vantaggio economico che ne deriva per il soggetto reclutato, in presenza delle condizioni e finalità dell'azione descritte nel testo dell'atto.

Ora, all'art. 4 della legge di ratifica si punisce espressamente la condotta del "reclutare", intesa come comprensiva di ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo, finalizzato al loro impiego¹⁰. Trattasi pertanto di condotta inclusiva - sotto il profilo del rilievo penale - della fase che precede l'accordo (oltre che l'effettivo inserimento nella struttura) ritenuta, in presenza del particolare finalismo, meritevole di sanzione sotto il profilo del reato consumato.

b) la scelta, da parte del legislatore nel 2005, del termine "arruola" (in luogo di recluta) non può pertanto ritenersi priva di valore, nel senso che è da ritenersi espressiva - fermo restando quanto detto in precedenza - della volontà di "fissare" il momento consumativo del reato in una fase più avanzata rispetto a quella della mera proposta (da parte del reclutante) o trattativa, anche in ragione del particolare settore in cui è collocata la norma (la finalità di terrorismo) e del relativo rischio di confondere l'attività di mero proselitismo ideologico con il fatto tipico di reato;

c) ciò, tuttavia, non consente di affermare che la consumazione del delitto di arruolamento

⁹ Cass. Pen., I, 9 settembre 2015, n. 40699.

¹⁰ Cfr. Cass. Pen., VI, 1 luglio 2003, n. 36776.

debba essere collocata "oltre" rispetto al momento del raggiungimento del "serio accordo" tra arruolante e arruolato, ove l'accordo risulti qualificato dalla "doppia finalità" prevista dalla norma incriminatrice (compimento di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo) e ciò in virtù del fatto che, oltre a quanto già detto, è il raggiungimento dell'accordo (nei suffetti termini) ad integrare il disvalore del fatto ed a porsi come momento di raggiungimento dell'elevato pericolo (in tesi presunto) cui è correlata la punibilità.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, l'arruolamento consiste in un accordo tra arruolatore e arruolato dotato dei requisiti della serietà e della condivisione, da parte del secondo, del programma d'intenti avanzato dal primo.

Anche così definito, tuttavia, il concetto di arruolamento non riesce a sganciarsi da una logica associativa: l'arruolatore continua a rimanere l'intermediario tra l'associazione e l'arruolato. Inoltre l'arruolato, accordandosi con l'arruolatore e aderendo al piano proposto dal primo, viene descritto come fosse, in realtà, un soggetto desideroso di assumere le vesti di partecipe ad un'associazione.

Problematica risulta anche la definizione del discrimine tra le condotte descritte dall'art. 270-*quater* c.p. e quella di fattispecie attigue. Si intende fare riferimento, in particolare all'istigazione a commettere delitti contro la personalità politica dello Stato, art. 302 c.p., e alla cospirazione politica mediante accordo, art. 304 c.p.¹¹

Si tratta di due fattispecie che puniscono, rispettivamente, colui che istiga taluno a commettere alcuno dei delitti non colposi previsti nel Capo primo e secondo del Titolo e coloro che si accordano per la commissione dei medesimi delitti, tra i quali rientra la costituzione di un'associazione con finalità di terrorismo.

A ben vedere il discrimine tra le condotte di cospirazione, istigazione e arruolamento appare sottile.

In effetti, tutte le summenzionate fattispecie presuppongono l'esistenza di almeno due parti in cui una compie attività di convincimento sull'altra in merito alla validità di un programma che prevede il compimento di delitti contro la personalità dello Stato; inoltre, tutte hanno come elemento in comune la finalità di terrorismo che si atteggia o come reato scopo (nel caso dell'istigazione o della cospirazione) o come elemento di dolo specifico (nel caso dell'arruolamento)¹².

Il fatto che un soggetto arruoli un altro può quindi essere diversamente qualificato come arruolamento o come cospirazione. Spetterà alla sensibilità dell'Autorità giudiziaria la corretta qualificazione del fatto.

4.

La nuova fattispecie di auto-addestramento.

Il secondo intervento compiuto dal D.L. 7/2015 è rappresentato dalla modifica all'art. 270-*quinquies* c.p.

La disposizione, inserita nel 2005 al pari dell'art. 270-*quater* c.p., puniva le condotte di addestramento, rappresentate dall'addestrare o dal fornire istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Veniva inoltre prevista la punibilità anche per il soggetto addestrato.

A differenza dell'originario 270-*quater* c.p., punente soltanto l'arruolatore, l'art. 270-*quinquies* c.p. reprimeva l'addestramento da entrambi i versanti attivo e passivo. Ciò era giustificato dall'intrinseca maggiore pericolosità rappresentata dalla condotta di addestramento rispetto a quella di arruolamento. Infatti, il procacciamento di uomini è attività prodromica a quella, logicamente successiva, di addestramento e un soggetto che ha semplicemente manifestato la propria adesione a un programma di violenza è meno pericoloso di uno che, invece, ha acquisito le conoscenze necessarie per porre in essere tale programma, mediante la fabbricazione di bombe o la realizzazione di attentati.

Da tali considerazioni discendeva sia un trattamento sanzionatorio più pesante per l'addestramento rispetto all'arruolamento (e ciò spiegava anche la clausola di riserva a favore dell'art.

¹¹ Per maggiori approfondimenti, F. FASANI, *Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 936.

¹² A. CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015*, *Dir. pen. cont.*, 31 marzo 2015, 7.

270-*quinquies*) sia la punibilità del soggetto addestrato a differenza dell'arruolato che non era destinatario di alcuna sanzione.

La riforma del 2015 ha introdotto la punibilità anche del c.d. "auto-addestramento". Con tale espressione si intende fare riferimento all'autonoma acquisizione di informazioni, relative alla commissione di attentati, da parte di aspiranti terroristi senza l'intermediazione dell'addestratore.

Si tratta di un fenomeno che ha alcuni riscontri nella realtà odierna: la vasta diffusione su *internet* di materiale riguardante la produzione di armi o la fabbricazione di ordigni consente, potenzialmente, a chiunque di acquisire da solo le conoscenze necessarie per effettuare un attentato.

La nuova fattispecie, inserita nel corpo dell'art. 270-*quinquies* c.p., estende la pena prevista per addestratore e addestrato, reclusione da cinque a dieci anni, anche a "colui che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-*sexies*".

Le perplessità suscitate dalla nuova fattispecie non sono minori di quelle destinate dalla punibilità dell'arruolato.

In primo luogo, risultano di difficile comprensione le ragioni politico-legislative che sottendono l'incriminazione dell'auto-addestramento. Il singolo fatto che un soggetto decida di acquisire informazioni in merito alla fabbricazione di ordigni esplosivi o all'utilizzo di armi da fuoco non ne fa automaticamente un terrorista¹³. La nuova disposizione, invece, per molti versi sembra assumere le vesti di una fattispecie di sospetto, in cui la punibilità del soggetto è desunta dall'aver tenuto un certo comportamento che fa presumere la sua devianza dalle regole del vivere civile e la sua futura trasgressione.

Se l'intento del legislatore era quello di punire il c.d. "lupo solitario", ossia il soggetto che compie autonomamente atti di terrorismo, la precedente versione dell'art. 270-*quinquies* c.p. era sufficiente. La fattispecie, lo si ripete, puniva non soltanto l'addestratore ma anche l'addestrato, sicché non si vedeva la necessità di inserire un'altra disposizione.

In secondo luogo, i contorni della fattispecie risultano poco nitidi.

Il Legislatore, per evitare che la fattispecie di "auto-addestramento" risultasse eccessivamente indeterminata, ha costruito l'incriminazione incentrandola sul compimento di atti di comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

L'acquisizione di informazioni concernenti l'utilizzo di armi, esplosivi, sostanze chimiche o batteriologiche rappresenta soltanto un presupposto della condotta tipica, costituita dal compimento di atti preparatori al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

La fattispecie descritta propone un'enorme anticipazione della tutela penale: da un'attenta esegesi emergono tre profili che giustificano tale affermazione.

a) l'art. 270-*quinquies*, seconda parte c.p., incrimina il porre in essere comportamenti e non atti. L'atto è termine più preciso e qualifica gesti percepibili nella realtà esterna, laddove i comportamenti hanno una portata più generica;

b) i comportamenti devono essere soltanto univocamente finalizzati. Manca il requisito dell'idoneità, presente invece nel tentativo. Se quest'ultimo requisito sia o meno implicito nell'univocità è tema già affrontato con riguardo ai delitti di attentato¹⁴. Il requisito dell'univocità non sembra fornire grandi garanzie in merito alla capacità di selezionare ciò che è penalmente rilevante da ciò che non lo è. Ciò è dovuto al fatto che, per la valutazione dell'univocità, occorre confrontare la condotta del soggetto con il referente teleologico cui la condotta tendeva;

c) il referente teleologico per valutare l'univocità del comportamento posto in essere dal soggetto attivo è rappresentato dalla commissione delle condotte con finalità di terrorismo, così come descritta dall'art. 270-*sexies* c.p. Quest'ultima disposizione si caratterizza per essere particolarmente ampia e priva di una reale capacità selettiva. Si definiscono condotte con finalità di terrorismo le condotte che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione

¹³ Acutamente rileva A. CAVALIERE, *op. cit.*, "sarà sufficiente [ad integrare il reato de quo] informarsi sul tipo di cesoie occorrenti per tagliare fili elettrici - pensando ad un futuro sabotaggio di servizi pubblici essenziali con la finalità di costringere un pubblico potere ad omettere qualcosa - e poi uscire di casa per andare ad acquistarle".

¹⁴ Sul punto si rinvia a T. PADOVANI, *Diritto Penale*, Milano, 2012, X e F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Padova, 2012, oltre che al fondamentale contributo di E. GALLO, *Attentato (delitti di attentato)*, in *Dig. Disc. Pen.*, I, Torino, 1988, p. 340.

o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Ne consegue, per via del richiamo effettuato all'art. 270-*sexies* c.p., che l'auto-addestramento rappresenti una fattispecie preparatoria alla commissione di qualsiasi delitto caratterizzati dalla finalità di terrorismo, tra cui l'art. 270-*bis* c.p. e i delitti di attentato disseminati nel Titolo primo del Libro secondo.

Pertanto, ammettendo che l'auto-addestramento sia finalizzato al compimento di attentati, ne risulta che, in sostanza, il nuovo art. 270-*quinquies* c.p. punisca l'attentato dell'attentato, realizzando un'enorme anticipazione della soglia di punibilità.

La mancanza dell'elemento dell'idoneità dei comportamenti avvicina la fattispecie ai delitti di attentato: l'anticipazione della soglia di punibilità è fortissima¹⁵.

In terzo luogo, vi è un altro problema, di carattere applicativo. Nell'intenzione del Legislatore, l'art. 270-*quinquies* c.p. dovrebbe rappresentare un *prius* logico rispetto alla commissione di attentati con finalità di terrorismo (prima mi addestro e poi commetto l'attentato).

Poiché la nuova fattispecie incentra la condotta tipica non nell'acquisizione di informazioni bensì nel "compimento di comportamenti", l'auto-addestramento si colloca su un piano di stretta contiguità con altre fattispecie consimili.

Si intende fare riferimento alle fattispecie di strage (art. 422 c.p.), attentato con finalità di terrorismo (art. 280 c.p.) e attentato con ordigni esplosivi (art. 280-*bis* c.p.).

Sono tutte fattispecie che possono essere realizzate anche in forma monosoggettiva, non necessitando dello strumento associativo, e che sono descritte come delitti di attentato.

Che cosa deve applicare l'interprete?

Effettuando un raffronto tra la fattispecie di auto-addestramento e quelle sopra citate, i risultati cui si può giungere sono i seguenti:

1- rispetto al delitto di strage¹⁶, entrambe le condotte presuppongono il compimento di atti ("*compie atti*" recita l'art. 422 c.p.) o comportamenti prodromici alla realizzazione di macro eventi, costituiti rispettivamente dal pericolo per la pubblica incolumità o dal perturbamento della personalità dello Stato. Strutturalmente affini, le due fattispecie si differenziano per il carico sanzionatorio, che è maggiore per l'art. 422 c.p., punito con l'ergastolo.

2- anche rispetto all'attentato con finalità di terrorismo, che punisce chiunque attenti alla vita o alla incolumità delle persone, si riscontra un fenomeno di sovrapposizione. Il concorso tra norme, mediante il raffronto logico - strutturale, si risolve a favore dell'art. 280 c.p.: avendo entrambe le fattispecie la medesima finalità, l'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che, nell'art. 270-*quinquies* c.p., il compimento dell'offesa è rivolto *ad incertam personam*, mentre nell'art. 280 il destinatario è ben definito ("chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità fisica di una persona")¹⁷.

3- meno problematico è il raffronto tra l'art. 280-*bis* c.p.¹⁸ e l'art. 270-*quinquies* c.p., grazie alla clausola di riserva prevista dal primo "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", facendo quindi propendere a favore del secondo, che punisce più pesantemente il soggetto attivo. A livello strutturale, tuttavia, vi è un rapporto di specialità reciproca per aggiunta tra le due fattispecie, in quanto l'art. 270-*quinquies* presuppone l'acquisizione di informazioni specifiche circa le modalità di commissione dell'attentato, mentre l'art. 280-*bis* c.p. è specifico nell'identificazione dell'oggetto materiale della condotta, rappresentato da cose mobili o immobili altrui, oltre che dall'utilizzo di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Dall'esame svolto, emerge come gli spazi di applicazione dell'art. 270-*quinquies* c.p. siano particolarmente ristretti. Perplessità vi sono anche alla effettiva necessità di prevedere una siffatta fattispecie, considerando che, come messo in evidenza, non vi fossero vuoti di tutela da colmare, esistendo ben tre fattispecie di attentato.

¹⁵ M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. Giust.*, http://www.questionegiustizia.it/speciale/2016/1/contrasto-al-terrorismo-internazionale-e-il-diritto-penale-al-limite_10.php.

¹⁶ S. CANESTRARI, *Elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Stud. Jur.*, 2001, 533; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, p.s., IX, I.

¹⁷ M. PELISSERO, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010; A. VALSECCHI, *Il problema della definizione di terrorismo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 1127.

¹⁸ M. PELISSERO, *Reati*, op. cit.

5.

Conclusioni.

Entrambe le fattispecie analizzate suscitano nell'interprete numerose perplessità in merito alle reali possibilità di venire applicate.

Si tratta di fattispecie che o si sovrappongono ad altre fattispecie (è il caso dell'auto-addestramento) oppure presuppongono l'esistenza di un contesto associativo (è il caso dell'arruolamento).

Al di là del formale rispetto degli obblighi di incriminazione comunitari, si può ritenere che la vera ragione del loro inserimento sia quella di fornire all'Autorità Giudiziaria maggiori strumenti nella fase precedente all'instaurazione del giudizio per la prevenzione e la ricerca degli elementi di prova.

Non può certo sfuggire all'interprete come l'art. 4 del D.L. 7/2015 modifichi l'art. 4, lett. d) del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) inserendo, tra i destinatari delle misure di prevenzione personali, anche i soggetti che abbiano posto in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti per la commissione di reati con finalità di terrorismo.

Sulla stessa scia, l'art. 9 del Codice Antimafia consente al Questore, in casi di necessità e urgenza, di ritirare il passaporto o sospendere la validità di altri documenti equipollenti per l'espatrio nei confronti dei medesimi soggetti.

Infine, vengono previsti, dall'art. 2 del D.L. 7/2015, nuovi poteri per l'Autorità Giudiziaria nel contrasto alla diffusione e veicolazione di informazioni potenzialmente pericolose su *Internet*: viene formato presso il Ministero dell'Interno un elenco di siti "*utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005*".

In aggiunta, l'Autorità Giudiziaria potrà chiedere ai fornitori di servizi telematici di vietare l'ingresso ai menzionati siti, nonché, addirittura, di rimuoverli.

Trattandosi di misure particolarmente invasive, sebbene giustificate dalle esigenze di sicurezza nazionale, l'inserimento delle fattispecie di cui agli artt. 270-*quater* e 270-*quinquies* c.p. forniscono la legittimazione, sul piano normativo, a operare pur in assenza di un quadro probatorio che giustificerebbe l'incriminazione per delitti più gravi, quali l'associazione con finalità di terrorismo.

Le nuove disposizioni, in sostanza, essendo meno definite sul piano della tipicità, permettono, in fase di indagini, maggiore libertà all'azione di prevenzione e repressione dell'Autorità Giudiziaria. Una volta acquisiti maggiori elementi probatori, in fase di formulazione dell'imputazione, è probabile che le nuove fattispecie cederanno il passo ad altre, maggiormente definite.

Concludendo, si è dinanzi ad una nuova versione di un modulo sempre verde¹⁹: il piegarsi delle fattispecie sostanziali per il soddisfacimento delle esigenze processuali.

¹⁹ T. Padovani, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale*, in *Ind. Pen.*, 1999, p. 527.